



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE SECONDA CIVILE

SECONDA UNITA' OPERATIVA

In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.05.21.

TRA

Parte_1 *Parte_2* rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] come da mandato a margine dell'atto di citazione, domiciliati telematicamente come in atti.

ATTORI

E

Controparte_1 in persona del legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, domiciliata telematicamente come in atti.

CONVENUTA

NONCHE'

Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] come da mandato allegato alla comparsa di intervento volontario, domiciliato telematicamente come in atti.

INTERVENTORE VOLONTARIO

AVENTE AD OGGETTO

Risarcimento danni in materia di responsabilità sanitaria.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da note per l'udienza cartolare del 18.05.21.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione gli attori, premesso di essere germani di *Persona_1* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] esponevano che: il congiunto era stato sottoposto, in seguito ad investimento stradale in data 10.12.07, a cure sanitarie presso il [REDACTED] [REDACTED] dove gli venivano praticati anche due interventi chirurgici; a

causa di ciò, il **Pt_1** aveva a contrarre un'infezione nosocomiale la quale ne determinava il decesso mentre era degente nel reparto di ortopedia, in data [REDACTED]

Gli attori, premessa dunque la responsabilità dell' [...] [REDACTED]

CP_3 convenuta, chiedevano la condanna della medesima ai danni non patrimoniali da essi sofferti, *iure proprio*, in conseguenza del decesso del congiunto.

Con comparsa depositata all'udienza del 13.07.11 si è costituita l'azienda ospedaliera convenuta, la quale, allegata la propria assenza di responsabilità, chiedeva rigettarsi la domanda.

La convenuta concludeva come in atti.

Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta e con l'espletamento di consulenza medica legale sugli atti; con comparsa deposita in cancelleria in data 12.05.21 è intervenuto in giudizio

Controparte_2 chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la lesione del rapporto parentale, essendo anch'egli germano di **Persona_1** all'udienza cartolare del 18.05.21 sono state precisate le conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita accoglimento.

Deve ritenersi che il decesso di *Persona_1* sia
dipeso - in assenza di una causa alternativa documentata -
dalle cure ricevute in occasione degli accessi al [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ove l'attore fu sottoposto a
trattamenti sanitari, ivi compresi due interventi
chirurgici.

Costituisce oramai giurisprudenza consolidata che in tema
di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale
sanitaria, il danno-evento consta della lesione non
dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è
preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto
alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato); sicchè, ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza
professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere
del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il
nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la
condotta del sanitario, mentre è onere della parte
debitrice dimostrare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della
prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile

dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (così Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; v. anche Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/1/2008).

Nel campo della responsabilità medica, in specie, il ciclo causale a monte è quello relativo all'evento dannoso, e deve essere provato dal danneggiato; invece, il secondo ciclo causale, a valle, è quello relativo alla possibilità di adempiere, che deve essere provato dal danneggiante. Talchè, mentre il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare l'esatta esecuzione della prestazione o l'impossibilità dell'esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ. Sez. III n. 4864/21).

Nel caso di specie, la concatenazione degli eventi e la successiva manifestazione della malattia in assenza di possibili cause alternative capaci di produrre lo stato morboso in via del tutto autonoma consentono la formulazione di un giudizio probabilistico di dipendenza del decesso dalla condotta colposa del personale

dell'azienda ospedaliera, consentendo di riscontrare il nesso eziologico tra fatto e danno.

In effetti, nell'imputazione di un evento dannoso a titolo di omissione, occorre assumere a termine iniziale di valutazione la condotta omissiva del comportamento dovuto ed accertare se l'evento non si sarebbe verificato ove l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, nella riscontrata insussistenza di fattori eziologici alternativi.

L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno.

I principi generali che regolano la causalità sono anche in materia civile delineati dagli artt. 40 e 41 CP e dalla "regolarità causale"; ciò che muta rispetto all'accertamento penale è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328), mentre nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".

Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla

determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cd. probabilità logica). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (ed. *evidence and inference* nei sistemi anglosassoni).

Nella specie l'unico antefatto della patologia che abbia i caratteri di potenzialità causale rispetto alla medesima e che sia stato oggettivamente riscontrato è rappresentato dai trattamenti sanitari (peraltro tardivi) cui venne sottoposto il Pt_1 a seguito del sinistro di cui fu vittima (investimento stradale).

In definitiva del fatto deve rispondere l'azienda ospedaliera convenuta, essendo provato l'evento lesivo dell'integrità fisica di cui si discute, la dipendenza causale rispetto all'unico accadimento potenzialmente idoneo a generare l'infezione di tipo nosocomiale ed infine la colpa dell'amministrazione.

Nessuna concreta allegazione è stata fatta dalla azienda convenuta, né, tanto più, nessuna prova liberatoria è stata

fornita al fine di poter ritenere interrotto il nesso causale fra l'operato dei sanitari (e comunque, in genere, l'organizzazione della struttura sanitaria) e l'insorgenza della patologia (complicanza infettiva di origine nosocomiale che, come accertato anche dal consulente medico, causò lo shock settico che determinò l'*exitus*).

Sulla base di tali evidenze cliniche e, in ordine al nesso causale fra la condotta del personale del nosocomio convenuto, e l'insorgenza della patologia che ha causato il decesso del sig. Pt_1 deve essere riconosciuto il diritto degli attori e dell'interventore al risarcimento del danno non patrimoniale, da lesione del rapporto parentale.

La conversione in termini pecuniari del danno deve essere compiuta in applicazione del metodo del punto variabile come recepito nella tabella del tribunale di Milano, ciò in adesione all'orientamento espresso da Cass. 7.6.2011, 12408.

Trattandosi di lesione di beni della persona, la valutazione deve conformarsi alla regola dell'art. 1226 c.c., secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Il metodo della liquidazione equitativa non si traduce solo nella fissazione di un valore adeguato al caso concreto ma deve perseguire anche la parità di trattamento; in regime di responsabilità civile pura - ossia non assicurata - non si rinviene un parametro legale che, per il fatto di imporsi come vincolante, sia idoneo pure a garantire risultati omogenei; i limiti tradizionali di sindacabilità in Cassazione delle valutazioni equitative ex art. 1226 CC vanno superati, non potendo focalizzarsi solo sulla logicità, completezza e coerenza dell'*iter* logico motivazionale della pronuncia ovvero nella valutazione di congruità della liquidazione rispetto al caso concreto - liquidazione che non può essere simbolica o eccessiva - chiamando appunto in causa la parità di trattamento; in definitiva l'adeguamento della regola astratta al caso concreto di cui si sostanzia l'operazione decisoria e che è coessenziale al concetto di equità, impone anche di considerare il profilo della non discriminazione rispetto a fattispecie identiche, poiché l'equità deve garantire la coerenza dell'ordinamento e la proporzione, ossia deve conformarsi al parametro costituzionale dell'art. 3 Cost.; in assenza di indicazioni legali - la Corte ha ritenuto suo specifico compito individuare - al fine di garantire l'uniforme applicazione del diritto - il metodo che appunto

assicura adeguamento della liquidazione al caso concreto e parità o uniformità di trattamento che appaiono ineliminabili dalla prospettiva dell'art. 1226 CC; le tabelle milanesi, che rispondono ai criteri essenziali imposti dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1226 CC, debbono essere obbligatoriamente tenute presenti dal giudice di merito e ciò anche perché, essendo le più diffusamente utilizzate dagli uffici giudiziari, consentono di superare un principio di equità territorialmente circoscritta, operante entro un ambito locale ristretto. Il capo di pronuncia concernente la determinazione del quantum risarcibile ove adottato in violazione dei predetti parametri, si espone al sindacato non più in termini di adeguatezza della motivazione, ma di violazione di legge, potendo risultare direttamente disatteso l'art. 1226 CC, in coordinamento con l'art. 3 Cost.

Relativamente al danno non patrimoniale, occorre conferire continuità ai principi sanciti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972: il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre; il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di

interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, pertanto il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi con lo speculare principio della sua integralità.

Pertanto, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale non può che essere unitaria, poiché la sofferenza è strettamente attinente alla sfera non patrimoniale e costituisce normale conseguenza della patologia come del decesso del congiunto.

E' sicuramente risarcibile il danno *iure proprio* da recisione del rapporto parentale.

A tal fine costituisce ragionevole presunzione che la morte di Persona_1 abbia costituito la fonte di un patimento in primo luogo emotivo dei parenti, consapevoli, anche per la natura della malattia, della più che probabile rapida evoluzione infausta e quindi per il senso di frustrazione generato dal fatto di nulla potere per impedire la morte nonché della sua evitabilità ove fossero state adottate tutte le misure necessarie ad evitare il fatale evento.

Va poi apprezzato il pregiudizio provocato dalla perdita del congiunto, delle opportunità relazionali, dei momenti di svago, di condivisione della vita familiare, della vicinanza affettiva, del sostegno psicologico ed affettivo che il congiunto sarebbe stato in grado di offrire, pregiudizio che va apprezzato tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e dell'età dei congiunti nel periodo di insorgenza e di manifestazione della malattia.

Considerati allora i valori risultanti dalle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, adeguatamente personalizzato il risarcimento, considerate l'età del danneggiato al momento del decesso e quella dei parenti (tutti in età adulta), non conviventi

con il defunto, le sofferenze soggettive, si stima di poter quantificare in € 80000,00 per ciascun congiunto l'entità del pregiudizio, inteso nella sua globalità e comprensivo di ogni perdita non patrimoniale provocata dall'illecito. Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo, in base al pronunciato e per studio, introduzione, istruttoria e decisione con la maggiorazione ex art., 4, comma II, D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/18).

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al NRG 1729/2011, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, accoglie la domanda e condanna l Controparte_1 in persona del legale rapp. te p.t., al risarcimento del danno che si liquida:

1. In € 80000,00 ciascuno per Parte_1 Parte_2
[...] , Controparte_2 già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali da calcolare sulle somme devalutate secondo Org_1 alla data del [REDACTED] e progressivamente incrementate anno per anno per effetto della rivalutazione Org_1 a titolo di danno non patrimoniale.

- Condanna la convenuta

Controparte_1

al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 382,00 per esborsi ed € 16000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. [REDACTED] per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della convenuta soccombente le spese di consulenza come liquidate in separato decreto.

Così deciso in Salerno, 6 dicembre 2021

Il Giudice

Maria Stefania Picece